



Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Area Territoriale Reggio Centro
Sede di Reggio Emilia

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
REGGIO EMILIA

**Oggetto: Suggerimenti in materia di sicurezza degli istituti scolastici.
Classificazione del rischio incendio.
Formazione dei lavoratori addetti alle emergenze.**

A conclusione dei lavori della Commissione costituita dal Dipartimento Sanità Pubblica di Reggio Emilia, dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia e dall'Ufficio Scolastico di Reggio Emilia, sono stati concordati alcuni punti che costituiscono suggerimenti destinati ai sigg. Capi d'istituto che, in qualità di datori di lavoro, dovranno operare le scelte organizzative della sicurezza in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 :

- 1) Il capo d'istituto nell'organizzazione del sistema di gestione della sicurezza non può prescindere dalla valutazione del rischio incendio contemplata nel D.V.R. dell'istituto stesso.

Dalla suddetta valutazione discende l'attribuzione del livello di rischio incendio dell'attività che può essere basso, medio o elevato. Essendo questo un compito complesso, il Ministero dell'Interno, dopo l'emanazione del D.Lgs. 626/94, ha inteso fornire ai datori di lavoro uno strumento utile per la determinazione del livello di rischio incendio emanando il DM 10.03.1998, ivi prevedendo anche le indicazioni per la formazione dei lavoratori addetti antincendio dell'attività.

Successivamente il legislatore, nell'emanazione del D.P.R. 151/11, ha operato una classificazione di massima del rischio delle attività contemplate nell'Allegato I al D.P.R. stesso, prevedendo per queste la distinzione nelle tre categorie A, B e C, in funzione di diversi parametri che a vario titolo influenzano il livello di rischio.

Nel caso d'interesse, il citato Allegato I contempla l'attività n. 67: *"Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti. Asili nido con oltre 30 persone presenti."*, distinguendole a loro volta nelle seguenti categorie:

- A - fino a 150 persone;**
- B - oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido;**
- C - oltre 300 persone.**

Tra gli obblighi del datore di lavoro vi è anche quello di identificare alcuni dipendenti come addetti per la gestione delle emergenze, determinandone il numero che ritiene compatibile con la struttura e fornendo loro la specifica formazione.

Dalla suddivisione nelle categorie sopra riportate, discenderebbe in modo automatico il livello di formazione da erogare al personale identificato. Tuttavia, considerando l'impegno derivante da una rigida interpretazione del dettato normativo, ritenendo prioritario disporre comunque di persone formate alla gestione delle emergenze, è



stata elaborata la tabella seguente nella quale sono riportati i livelli di formazione in funzione del numero di persone presenti nelle strutture scolastiche, precisando che questa costituisce una indicazione di massima allo scopo di individuare una linea di minimo comune denominatore tra le diverse realtà della provincia per i capi d'istituto che, comunque, hanno piena autonomia nelle scelte afferendo queste alla individuale responsabilità.

Tab. 1 – Determinazione delle tipologie di corso in funzione del livello di rischio incendio

CLASSIFICAZIONE	DM 26/08/ 1992	DPR 151/11	VRI Valutazione rischio incendio A titolo esemplificativo e non esaustivo	CORSO Gestione emergenze (Allegato IX DM 10/03/1998)
0-100 persone	Tipo 0	A	Basso	4 ore
101-150 persone	Tipo 1	A	Basso	4 ore
151-300 persone	Tipo 1	B	Medio	8 ore
301-500 persone	Tipo 2	C	Medio	8 ore + esame (*)
501-800 persone	Tipo 3	C	Medio	8 ore + esame (*)
801-1200 persone	Tipo 4	C	Elevato	16 ore + esame (*)
>1200 persone	Tipo 5	C	Elevato	16 ore + esame (*)

N.B. (*) "Esame" = art. 6 c. 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'[articolo 3](#) della legge 28 novembre 1996, n. 609:

- 2) La formazione degli addetti alla lotta antincendio e alla gestione dell'evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato può essere fatta da personale esperto, individuato dal responsabile dell'attività, e non obbligatoriamente da personale dai vigili del fuoco. I contenuti dei corsi sono quelli indicati dal DM 10/03/1998.
- 3) L'esame per l'ottenimento degli attestati d'idoneità tecnica per legge deve essere fatto dai vigili del fuoco.
- 4) In merito ai corsi per GE in attività a rischio elevato (16 ore - lettera C, p.to 9.5, all.to IX DM 10/03/1998) è possibile l'applicazione della convenzione del 25/10/2001 tra il MIUR e il Ministero dell'Interno, che consente la possibilità di utilizzare strumenti di formazione a distanza (FAD) per la formazione di gruppi emergenze. Si ritiene che, in provincia di Reggio Emilia, sia possibile effettuare le prime 8 ore di formazione del gruppo emergenze per attività scolastiche classificate a rischio incendio elevato, con modalità FAD, trasponendo i contenuti del CD predisposto dal Ministero dell'Interno sulla piattaforma on line, gestita dell'università UNI MORE e accreditata dalla Regione Emilia Romagna. Tale pacchetto formativo tratterà il programma delle prime due unità didattiche per rischio elevato previsto dall'allegato IX al D.M. 10 marzo 1998 ovvero:



INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE).

- Principi sulla combustione;
- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
- le sostanze estinguenti;
- i rischi alle persone ed all'ambiente;
- specifiche misure di prevenzione incendi;
- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE)

- Misure di protezione passiva;
- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza.

4 bis) Nel caso in cui la scuola decida di utilizzare le modalità formative previste nella citata convenzione (per attività a rischio elevato-corso 16 ore), al termine della formazione di 8 ore in FAD , sarà rilasciato attestato di partecipazione a firma del dirigente scolastico; tale attestato risulta essere vincolante per la partecipazione alle restanti 8 ore di formazione che dovranno essere erogate in presenza esclusivamente dai VVF e verteranno su:

PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE)

- Procedure da adottare quando si scopre un incendio;
- procedure da adottare in caso di allarme;
- modalità di evacuazione;
- modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali - operative.

ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE)

- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
- presa visione attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute. etc.);
- esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

4ter) L'iscrizione presso i VVF a questa seconda parte di corso di 8 ore dovrà essere organizzata direttamente dalle scuole, individuando una scuola polo che si occupi di verificare la presenza degli attestati relativi alla partecipazione alle 8 ore in FAD, nonché si occupi di garantire l'omogeneità delle conoscenze di base dei discenti che saranno presenti in aula.

5) Caso di addetti precedentemente formati per rischio incendio medio (8 ore) che devono integrare la formazione per rischio incendio elevato (16 ore):

Tali addetti devono eseguire la formazione di 16 ore, ma si ritiene che possano essere accreditate la 8 ore di formazione in FAD descritte al punto 4. Dovranno partecipare alla formazione in presenza descritta al punto 4bis e, anche se già in possesso di attestato di idoneità tecnica per rischio medio, sostenere l'esame per



l'ottenimento dell'attestato d'idoneità tecnica valido per il rischio elevato.

6) Aggiornamento della formazione del GE.

E' da eseguire secondo le indicazioni della circolare del Min. Int. Dip. VV.F. prot 12653 del 23/02/2011, con una periodicità di 3 anni

Tipo rischio attività

rischio elevato

8 ore

- 2 ore – INCENDIO e PREVENZIONE INCENDI
- 3 ore – PROTEZIONE ANTINCENDIO e PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D'INCENDIO
- 3 ore – ESERCITAZIONI PRATICHE

rischio medio

5 ore

- 1 ora – INCENDIO e PREVENZIONE INCENDI
- 1 ora – PROTEZIONE ANTINCENDIO e PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D'INCENDIO
- 3 ore – ESERCITAZIONI PRATICHE

rischio basso

2 ore

- 2 ore – ESERCITAZIONI PRATICHE

7) Asili NIDO

Si procede secondo quanto previsto dalla regola tecnica: le attività soggette al DPR 151/11 sono da considerarsi almeno a rischio d'incendio medio.

Tuttavia anche le attività con un numero inferiore a 30 occupanti dovrebbero essere considerate a rischio medio se esistono difficoltà di sfollamento, cosa assai probabile nel caso di bimbi non deambulanti autonomamente, se si prende in considerazione il periodo del sonno o la non costante presenza di un numero congruo di addetti.

8) Numero di addetti formati:

Anche la determinazione del numero di addetti rientra nella responsabilità del datore di lavoro, che assumerà la decisione in merito facendo riferimento al livello di rischio dell'istituto, alle sue caratteristiche geometriche e spaziali e a qualunque altro parametro specifico non standardizzabile (es. presenza di varie tipologie di disabilità, contesti urbani particolari, ecc.), il tutto finalizzato all'attuazione delle procedure previste nel Piano di Emergenza che avrà elaborato.

Allo scopo di fornire al capo d'istituto uno strumento per operare la scelta suddetta, è stato elaborato un semplice algoritmo di calcolo che consente di determinare quanti addetti antincendio siano da rendere disponibili in base al numero di presenze e al numero di piani da evacuare, l'algoritmo è il seguente:

$$N = k \times P + \frac{A}{170}$$



nel quale:

N = numero di addetti alla gestione delle emergenze;

k = coefficiente adimensionale pari a 1,7;

P = numero di piani fuori terra dell'istituto;

A = numero di persone presenti nell'istituto.

Effettuando una simulazione applicando il suddetto algoritmo, si ottiene una tabella come sotto riportata:

Tab 2. - Tabella di calcolo del numero di addetti alla gestione delle emergenze

piani ft	affoll	addett	piani ft	affoll	addett	piani ft	affoll	addett
1	100	2	2	100	4	3	100	6
1	200	3	2	200	5	3	200	6
1	300	3	2	300	5	3	300	7
1	400	4	2	400	6	3	400	7
1	500	5	2	500	6	3	500	8
1	600	5	2	600	7	3	600	9
1	700	6	2	700	8	3	700	9
1	800	6	2	800	8	3	800	10
1	900	7	2	900	9	3	900	10
1	1000	8	2	1000	9	3	1000	11
1	1100	8	2	1100	10	3	1100	12
1	1200	9	2	1200	10	3	1200	12

Come si evince dalla tabella, il numero minimo di addetti idoneamente formati presenti durante il periodo di apertura dell'attività con la presenza delle persone non è inferiore a due per piano.

In ogni caso la scelta del numero di addetti operata dal capo d'istituto troverà la sua validazione sul campo tramite almeno due prove di evacuazione durante ogni anno scolastico, come previsto dall'art. 12 del D.M. 26/08/1992.